

REGIONE SICILIANA
CONSORZIO DI BONIFICA N.5 – GELA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO

N. 2322 DEL 2013

Oggetto: **Regolamento irriguo – approvazione.**

L'anno duemilatredici il giorno sedici del mese di Dicembre in Gela nella sede del Consorzio - il sottoscritto Dott. Giuseppe Dimino, Commissario Straordinario Unico dei Consorzi di bonifica della Sicilia ai sensi del D.A. n. 1 del 12/12/2012.

Con l'assistenza in qualità di segretario f.f. del Dott. Vincenzo Caruso e con i poteri del consiglio di Amministrazione di cui all'art. 7 dello Statuto Consortile.

Vista la L.R. n. 45/1995 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il DPRS n. 153 del 23.5.1997 (pubblicato sulla GURS n. 49 del 6.9.97) costitutivo del Consorzio di Bonifica 5 - Gela.

Rilevato che la pratica irrigua nel comprensorio di bonifica del Consorzio 5 – Gela ha avuto sviluppo successivo nel tempo in collegamento con la costruzione degli invasi e allo stato si articola nei comprensori irrigui così distinti:

- Disueri
- Comunelli
- Cimia
- Biviere
- Gibbesi
- Maroglio

Atteso che:

- per alcuni di detti comprensori, ed in particolare, per Disueri e Comunelli sono state emanate nel tempo varie disposizioni relative alla pratica irrigua in zona, risalenti al 1794 (Regolamento Traversa Grotticelli);
- ad oggi si è armonizzata detta pratica estendendo a tutti i comprensori il "Regolamento della distribuzione dell'acqua irrigua nel comprensorio del Comunelli" approvato con deliberazione n. 2373 del 20/03/1973, ratificata dall'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste con nota n. BT/4296 del 30/06/1973.

Considerato opportuno e necessario aggiornare ed unificare le norme relative alla pratica irrigua al fine di conseguire certezza operativa ed omogeneità di trattamento nei vari comprensori irrigui.

Visto lo schema di Regolamento Irriguo al presente allegato predisposto dal Direttore con l'ausilio dell'Area Agraria.



Vista la nota consortile prot. n. 2141 del 16/10/2013 con la quale detto schema è stato trasmesso alle OO.PP. di categoria: Coldiretti, Confagricoltura, CIA - Segreterie provinciali e zonali - con invito a volere fare pervenire suggerimenti e modifiche entro 30 giorni dalla data della stessa.

Rilevato che nei termini ordinativi ingiunti non sono pervenute opposizioni, rilievi e suggerimenti rilevando in proposito la sola e-mail datata 20/11/2013 della CIA - UPA di Gela relativa a osservazioni di tipo procedimentale e non di merito.

Ritenuto di dovere approvare lo stesso da sottoporre all'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari per la prescritta approvazione.

Con il parere consultivo favorevole del Direttore Dott. Vincenzo Caruso.

C.R. la partecipazione, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, del Collegio dei Revisori dei Conti invitato con nota prot. n. 2561 del 12/12/2013, nelle persone del:

- Dr. Cudia Pietro Antonio – componente effettivo – Presidente f.f. *assente*
- Dr. Emmanuello Crocifisso – componente effettivo *presente*

Visto lo Statuto Consortile approvato con deliberazione della Giunta Regionale di Governo n. 49 del 9.3.99-.


Visto il R.D. 13 Febbraio 1933, n. 215-.

DELIBERA


1. **Approvare** il Regolamento Irriguo al presente allegato per farne parte integrante e sostanziale.
2. **Sottoporre** il presente atto e relativo allegato all'approvazione del competente Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario f.f.
(Dott. Vincenzo Caruso)



Il Commissario Straordinario Unico
(Dott. Giuseppe Dimino)



Consorzio di Bonifica 5 – Gela

(ISTITUITO CON D. P. R. S. n. 153 DEL 23/5/1997 - EX ART. 6 L.R. 25/5/1995 n. 45)

Regolamento per l'irrigazione del comprensorio
approvato con delibera n. del

PARTE 1[^] CAPO I

Premessa

Art. 1 – L'irrigazione dei fondi agricoli del comprensorio si svolge normalmente dal 1° marzo al 30 novembre di ogni anno. Il Consorzio ha facoltà di fissare di anno in anno, a seconda dell'andamento meteorologico, eventuale diversa data d'inizio e di fine dell'esercizio oppure di disporre eventuali periodi di interruzione per motivazioni contingenti di volta in volta valutate.

All'impianto il comprensorio irriguo del Consorzio viene distinto in:

- Perimetro irriguo Disueri
- " " Cimia
- " " Maroglio
- " " Comunelli
- " " Biviere
- " " Borginissimo
- " " Gibbesi

Il Comprensorio irriguo d'impianto è soggetto a verifica annuale in relazione alla disponibilità d'invaso, contrazioni di consumi d'acqua per modifica dell'uso del suolo o condizioni sfavorevoli di mercato o, viceversa all'aumento di consumi conseguenti alla richiesta idrica da parte di utenti non inseriti all'impianto ma allacciabili alla rete consortile. Il piano di erogazione annuale sarà redatto dall'Area Agraria tenendo conto delle situazioni prospettate, assicurando in via di principio parità di trattamento a tutte le utenze d'impianto e non anche mediante irrigazione di soccorso.

Norme per la distribuzione turnata dell'acqua dalla rete a pelo libero

Art. 2 – La distribuzione dell'acqua ai singoli consorziati viene effettuata col metodo della portata costante ed a tempo, giusta il piano di erogazione che si trova depositato presso l'Area Agraria del Consorzio e che viene aggiornato in relazione al Catasto consortile.

L'acqua viene distribuita agli utenti nell'ordine di mappa secondo il quale si succedono i manufatti di conseguenza lungo la rete di dispensa partendo da valle. Finito il turno, la distribuzione sarà ripresa nello stesso ordine. Se il manufatto di consegna fronteggia due proprietà, avrà la precedenza quella di destra. Il piano di erogazione è visionabile presso gli uffici dell'Area Agraria.



Art. 3 – Le variazioni al piano di erogazione dovranno essere richieste dai consorziati al Consorzio con istanza scritta.

Il Consorzio potrà ammettere la richiesta variazione, sentito il parere dell'Area Agraria, qualora questa non porti pregiudizio agli utenti ed al Consorzio.

Art. 4 – Tutte le spese necessarie perché la richiesta, ad accordata variazione, abbia il suo effetto, sono a carico esclusivo dei richiedenti, i quali saranno obbligati a depositare presso il Tesoriere consortile, l'importo preventivo delle spese stesse, che verrà quantificato e comunicato dagli Uffici. Non effettuando tale deposito, entro dieci giorni dalla comunicazione che sarà data dalla Segreteria, si intenderà che il richiedente abbia rinunciato alla variazione e questa non potrà essere eseguita senza una nuova domanda,

Art. 5 – Nell'evasione delle domande per variazione od altro fatte da più consorziati contemporaneamente, e che, per ragioni tecniche, non potessero essere accordate a tutti i richiedenti, si delibererà con preferenza al maggior interesse del Consorzio.

Art. 6 – E' in facoltà di ogni consorziato di chiedere varianti nell'uso dell'acqua, da manufatti di consegna a manufatti di consegna, sempre nell'ambito di terreni iscritti al Catasto consortile.

Tali domande saranno ammesse purché non portino pregiudizio ai contenuti ed al Consorzio. Queste domande seguiranno la procedura degli articoli 3, 4 e 5 del presente Regolamento, e dovranno essere rinnovate ogni anno.

Art. 7 – L'acqua viene consegnata ai singoli utenti in ragione della loro superficie dominata, ai manufatti costruiti dal Consorzio lungo la rete di dispensa, detti manufatti vengono definiti di "catasto". Può essere permessa sulla rete di dispensa la costruzione di altri rami e manufatti di dispensa, che si definiranno "privati".

La spesa per la costruzione dei manufatti di dispensa resterà a carico esclusivo del richiedente e le opere verranno eseguite dall'interessato sotto la direzione dell'Area Tecnica-Agraria consortile. Su tali manufatti il Consorzio eserciterà il diritto d'uso per ogni finalità istituzionale.

Art. 8 – E' facoltà del Consorzio, senza pregiudizio degli utenti, di cedere dell'acqua disponibile a chi ne facesse domanda per destinarla alla irrigazione di terreni fuori il perimetro di dominio dei canali consortili.

Tale cessione sarà fatta a quelle condizioni che esso reputerà migliori nell'interesse del Consorzio.

Art. 9 – Nelle ore fissate dall'orario di distribuzione, ciascun utente sarà obbligato a ricevere l'acqua sopra il fondo per il quale viene destinata, al punto di consegna.

Art. 10 – L'utente che agisce in opposizione agli articoli precedenti ed arreca danno all'attrezzatura del Consorzio e dei terzi, sarà responsabile dei danni medesimi così come per fatto proprio, come per quello dei suoi dipendenti.

Art. 11 – Il comprensorio consortile servito dalla rete a pelo libero sarà suddiviso in sottozone.

CAPO II

Norme per la distribuzione "a domanda" dell'acqua dalla rete tubata a pressione

Art. 12 – Le aree servite da ciascun impianto tubato consortile vengono suddivise in unità irrigue formate anche da più proprietà, a monte delle quali viene installato un contalimitatore. Nell'ambito di ciascuna unità irrigua la distribuzione dell'acqua tra i diversi proprietari avviene alla domanda a seguito di un programma prestabilito dall'Area Agraria. A ciascuna unità irrigua viene assegnata una portata costante in ragione della superficie dell'unità irrigua medesima.

Può essere permessa sulla rete tubata la costruzione di altri rami e idranti, che si definiranno "privati".

La spesa per la costruzione di rami e idranti resteranno a carico esclusivo del richiedente e le opere verranno eseguite dall'interessato sotto la direzione dell'Area Tecnica-Agraria consortile.. Su tali rami e idranti il Consorzio eserciterà il diritto d'uso per ogni finalità istituzionale.

Art. 13 – La distribuzione giornaliera a ciascuna unità irrigua ha la durata di ore 8 giornaliere salvo diverse disposizioni dell'Area Agraria e di norma ha inizio alle ore 7,00 e termine alle ore 14,00 di ogni giorno feriale. Nelle giornate festive e durante la notte la distribuzione avverrà con le cautele fissate dall'Area Agraria in via straordinaria.

Art. 14 – A ciascun consorziato viene normalmente assegnato in dotazione un volume massimo annuo di base; i metri cubi "di base" vengono stabiliti di anno in anno dal Consorzio.

A ciascun consorziato vengono assegnati i volumi d'acqua in ragione della superficie e, nel caso il Consorzio lo ritenga necessario, in funzione delle esigenze delle singole colture.

Art. 15 – Il Consorzio è fatto salvo da qualsiasi pretesa di piena fornitura del volume massimo annuo di base, essendo la distribuzione irrigua vincolata ai volumi derivabili dai corsi d'acqua del comprensorio, all'efficienza della rete, a guasti e rotture accidentali o causali.

CAPO III

Norme per la distribuzione "programmata" dell'acqua dalla rete tubata a pressione

Art. 16 – Il Consorzio tuttavia, nel caso vi sia la disponibilità, può assegnare un volume supplementare annuo il cui valore in metri cubi viene stabilito annualmente.

Art. 17 – In considerazione dei minori fabbisogni irrigui delle colture, il Consorzio si riserva la insindacabile facoltà, tenuto conto dell'andamento climatico stagionale, di ridurre al minimo la pressione all'idrante, nel periodo ottobre/marzo, per conseguire economie di gestione.

Art. 18 – Il Consorzio si riserva la piena ed incondizionata facoltà di applicare una tariffazione binomia, che tiene conto dei volumi prelevati, ai fini di un più attento uso dell'acqua e di una più giusta ripartizione delle spese fra gli utenti di ciascun impianto.



CAPO IV

Norme comuni

Art. 19 – All'uscita dell'acqua dal manufatto di dispensa, essa s'intende consegnata all'utente e cessa, quindi, da parte del Consorzio, ogni responsabilità, sia nei riguardi dell'irrigazione dei fondi, come nei riguardi degli scoli dei terreni.

Art. 20 – Gli utenti sono obbligati a sorvegliare ed impedire che vengano arrecati danni al materiale consortile e, nel caso di rottura od altra anomalia degli impianti che si dovesse verificare, dovranno informare subito il preposto od altra personale responsabile del Consorzio.

Art. 21 – L'utente che provoca dei danni agli impianti consortili, sia nei tratti in cui essi passano sul suo terreno che altrove, è tenuto ad avvertire immediatamente l'Area Agraria, il preposto o l'acquaiolo, che provvederà alle necessarie operazioni. La riparazione verrà effettuata d'ufficio addebitandone la spesa a carico dell'utente stesso. Qualora tale danno venisse provocato nel periodo irriguo, oltre alle spese di normale riparazione, il Consorzio si riserva di addebitare all'utente gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla mancata irrigazione.

Art. 22 – Ciascun utente sarà tenuto, sotto la sua responsabilità, a chiudere il manufatto di dispensa che ricade nel fondo in caso di fuga d'acqua nonché ad avvisare immediatamente il personale consortile.

Eventuali danni da fuga d'acqua arrecati anche a terzi dei quali il Consorzio venga chiamato a rispondere saranno ripartiti fra gli utenti del perimetro irriguo.

Art. 23 – Se durante l'irrigazione l'acqua venisse a diminuire fino ad un terzo della portata normale, verranno ridotte proporzionalmente le portate di tutti i manufatti di consegna. Nessun indennizzo spetterà ai consorziati nel caso di riduzione delle portate di acqua dovuta a causa naturale o a motivi tecnici o a guasti dell'impianti dovuti all'opera di terzi.

PARTE 2[^]

Manutenzione delle condotte e delle apparecchiature – Disciplina del Servizio Irriguo

Art. 24 – La manutenzione e gestione della rete e degli impianti fissi viene fatta a cura del Consorzio. Dette spese verranno ripartite in ragione dei parametri contenuti provvisoriamente, nel bilancio irriguo consortile allegato al bilancio previsionale annuale e definitivamente a consuntivo.

Art. 25 – La spesa che si rendesse necessaria per i lavori di modificazione e di demolizione delle opere e delle piantagioni riconosciute dannose alla rete ed alle apparecchiature consortili, sarà a carico del proprietario dell'opera da modificare o demolire e l'importo relativo sarà passato in riscossione a mezzo ruoli di contribuenza.

Art. 26 – I consorziati devono consentire ai dipendenti del Consorzio l'accesso alla rete, allorché da questi sia ritenuto necessario.

Art. 27 – Per tutti i manufatti consortili, siano essi insistenti su aree in uso al Consorzio o su aree soltanto gravate di servitù, è proibita qualunque opera o fatto che possa alterare la

consistenza e/o renderne inconveniente all'uso a cui sono destinati i manufatti, nonché le apparecchiature relative.

Resta, però, espressamente vietato:

1. di eseguire i lavori che danneggiano le opere del Consorzio;
2. di collocare piante che, in qualsiasi modo, possono arrecare danno all'impianto, sono tollerate le piante esistenti, sempre che non rechino danno alle opere consortili e non ostacolino il libero deflusso delle acque;
3. di manovrare o manomettere qualunque meccanismo che regola le acque consortili;
4. di rilanciare, salvo specifica autorizzazione del Consorzio, la normale pressione all'idrante, mediante l'istallazione di elettropompe o motopompe private poste sui medesimi idranti e collegate al manufatto consortile con tubazioni di qualsiasi diametro e materiale, anche flessibile;
5. di aprire fossi di scolo che non siano a distanza legale dalle aree espropriate dal Consorzio.

Le sanzioni per tali violazioni andranno da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 3.000,00 a secondo la gravità della violazione.

Art. 28 - Nessun consorziato potrà cedere la sua spettanza di acqua ad altra persona o proprietario.

Art. 29 – Per il buon funzionamento della pratica irrigua, il Consorzio mette a disposizione dei preposti. A detti preposti gli utenti delle varie sottozone devono far capo per ogni minuta disposizione.

Le infrazioni al presente regolamento nonché le altre in materia di polizia idraulica, verranno rilevate mediante specifico verbale da agenti aventi la qualifica di guardia giurata o polizia giudiziaria cui il Consorzio affiderà la vigilanza dei perimetri irrigui.

Il Consorzio ratificherà il provvedimento disciplinare, come previsto dall'art. 32.

Le contravvenzioni verranno rimosse dalla Segreteria del Consorzio sotto forma di conciliazione, entro dieci giorni dalla data della notifica. Oltrepastato tale periodo, senza la risoluzione della contravvenzione, essa verrà inserita, per riscossione, nei ruoli esecutivi di contribuzione ordinari e straordinari, maggiorata dalle addizionali d'uso e degli interessi.

Art. 30 – Le contravvenzioni che vengono poste a carico dell'utente per infrazioni al presente Regolamento sono così distinte:

1. da € 100,00 a € 400,00, qualora l'utente venga sorpreso a prelevare acqua dal manufatto di dispensa in condizioni diverse da quelle prescritte dal Consorzio;
2. da € 100,00 a € 400,00, qualora l'utente irrigui o ceda l'acqua di sua spettanza a terreni non consorziati e non vincolati al beneficio dell'acqua irrigua;
3. € 400,00, qualora l'utente, dopo il termine del suo orario di consegna dell'acqua, insiste nel non volerla cedere all'utente successivo, senza averne l'autorizzazione del Consorzio.

L'importo di € 400,00 sarà raddoppiato in caso di recidiva.

4. da € 500,00 a € 5.000,00 qualora l'utente manometta il gruppo di consegna per escludere il funzionamento dei contatori volumetrici al fine di trarne illecito beneficio.

Salvo, s'intende, per i casi più gravi, il ricorso all'Autorità giudiziaria ed il diritto da parte del Consorzio a richiedere il risarcimento dei danni.

Art. 31 - L'utente il cui fondo è ricompreso nel comprensorio irriguo del Consorzio è tenuto al pagamento della relativa contribuzione per l'irrigazione, determinata secondo i criteri ed i parametri contenuti nel presente Regolamento e fissata nell'ammontare annuo sulla base delle aliquote stabilite in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo di ciascun esercizio finanziario.

L'utilizzo delle reti consortili per il vettoriamento di acque non consortili autorizzate o imposte all'Ente nel pubblico interesse, cui si provvedi contestualmente e con lo stesso personale addetto in via principale all'espletamento delle attività istituzionali, ai sensi della legge n. 165 del 1990 è soggetta al pagamento di un tributo quantificato a quello irriguo.

La riscossione degli importi dovuti per la contribuzione irrigua avviene direttamente a titolo d'acconto tramite il Cassiere Tesoriere dell'Ente e/o a seguito dell'emissione di appositi ruoli a consuntivo della gestione irrigua..

Stante l'essenzialità per il funzionamento dell'Ente del puntuale incasso dei contributi dovuti dai consorziati in virtù delle vigenti disposizioni di legge, l'utente che dovesse risultare moroso nel versamento della contribuzione consortile, oltre all'accollo delle penalizzazioni di carattere economico derivanti dalla specifica normativa in materia di riscossione dei tributi, rimane esposto al provvedimento di distacco d'ufficio dall'impianto di irrigazione consortile.

In particolare, l'utente non in regola con il pagamento dei contributi consortili, verrà invitato, per iscritto oppure con notifica a mano, dai competenti uffici a sanare la propria situazione debitoria nei confronti dell'Ente.

Qualora, entro 15 giorni dalla ricezione dell'invito l'interessato non provveda al pagamento o a fornire eventuali valide motivazioni sulla sua morosità, l'Area Agraria, senza ulteriore avviso, procederà al distacco d'ufficio dei terreni del predetto utente dall'impianto di irrigazione consortile mediante sigillatura od asporto delle relative opere di presa o, comunque, attraverso ogni intervento tecnico atto ad impedire l'utilizzo della rete irrigua dell'Ente.

La spesa per le operazioni di distacco sarà a carico esclusivo del consorziato moroso e verrà riscossa a mezzo ruoli.

Tutto ciò salvo le azioni di legge per il recupero della contribuzione non versata e di quella futura che maturerà.


Qualora nonostante l'esecuzione del distacco di ufficio l'utente dovesse arbitrariamente ed in qualsiasi modo continuare ad utilizzare la risorsa idrica fluente nelle opere di irrigazione del Consorzio, verrà denunciato all'Autorità Giudiziaria per furto d'acqua e subirà la sanzione massima prevista dal precedente art. 32 per i recidivi nel prelievo abusivo dell'acqua,

Laddove invece l'utente, dopo il distacco, provveda a sanare la propria situazione debitoria avrà diritto al ripristino delle opere di presa ma con addebito della relativa spesa che sarà riscossa a mezzo ruoli.


Art. 32 - Per tutto quanto qui non diversamente previsto si fa espresso rinvio alle norme del "Regolamento per la distribuzione dell'acqua irrigua nel Comprensorio del Comunelli" approvato con deliberazione n. 2373 del 20/03/1973 ratificata dall'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste con nota n. BT/4296 del 30/04/1973.

Gela, lì

Il Dirigente Area Agraria
(Dr. Gaetano Petralia)



Il Commissario Straordinario
(Dr. Giuseppe Dimino)



Il Direttore
(Dr. Vincenzo Caruso)

